EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 ottobre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1968, n. **1083.**

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati preveduti dagli articoli 338 — limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo —, 419 — limitatamente al reato di devastazione — e 423 del codice penale;

c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti — anche se queste determinano la pena in maniera autonoma — salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.

Art. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per i reati di cui all'articolo 1, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a mesi sei.

Art. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non si concede per i reati di cui al precedente articolo 1, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Art. 7.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia ed indulto per i reati di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 1 commessi a causa od in occasione di agitazioni e manifestazioni connesse al disastro del Vajont fino al 27 giugno 1968.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto di cui al precedente comma valgono le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1968, n. **1084**.

Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 24 ottobre 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati preveduti dagli articoli 338 — limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo —, 419 — limitatamente al reato di devastazione — e 423 del codice penale;

c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Art. 2.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti — anche se queste determinano la pena in maniera autonoma — salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

Art. 3.

L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968.

Art. 4.

L'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.

Art. 5.

E' concesso indulto, per i reati di cui all'articolo 1 commessi fino al 27 giugno 1968, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a mesi sei.

Art. 6.

L'amnistia non si applica e l'indulto non si concede per i reati di cui al precedente articolo 1, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Art. 7.

Sono altresì concessi amnistia ed indulto per i reati di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 1 com-

messi a causa od in occasione di agitazioni e manifestazioni connesse al disastro del Vajont fino al 27 giugno 1968.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto di cui al precedente comma valgono le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della « M.T.C. 1101 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1950, registro n. 7 Difesa-Marina, foglio n. 342, con il quale l'unità, proveniente dalla marina germanica ed entrata in servizio dal 1° agosto 1946 con la caratteristica provvisoria di M.Z. 1046, venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° maggio 1950, con la denominazione di M.T.C. (Moto trasporto costiero) contraddistinto col n. 1101;

Considerato lo stato della nave, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3900 del 3 luglio 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La M.T.C. 1101, di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1968
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 379

(10002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1968.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964, concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal quale risulta che, tra i sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria, è stato chiamato a far parte del consiglio medesimo il dottor Bruno Corti;

Considerato che il predetto ha recentemente rassegnato le dimissioni da tale incarico;

Vista la lettera n. 4/RL/04583 in data 3 agosto 1968, con la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel quadro della procedura indicata dai commi secondo e sesto dell'art. 3 della cennata legge n. 33, ha comunicato che, in sostituzione del dott. Bruno Corti, è stato designato in rappresentanza del settore interessato, il sig. Ruggero Ravenna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il sig. Ruggero Ravenna è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1968

SARAGAT

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1968
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 255

(10001)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1416;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9962)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9961)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941 n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961 n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 2,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione sito lungo il fiume Tanaro in comune di S. Vittoria di Alba.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 210 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione sito lungo il fiume Tanaro, segnato nel catasto del comune di S. Vittoria d'Alba (Cuneo) al foglio n. 12, mappale 352 di mq. 7757 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 marzo 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10010)

Approvazione del piano di zona del comune di Campobasso

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968, n. 660, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Campobasso.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, *della legge 18 aprile 1962, n. 167.*

(10012)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Aeronautica) al patrimonio dello Stato di un'area facente parte dell'aeroporto di Centocelle, sita in comune di Roma.

Con decreto interministeriale n. 416 del 1° aprile 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Aeronautica) al patrimonio dello Stato di un'area, facente parte dell'aeroporto di Centocelle, sita in comune di Roma e censita nel catasto del predetto comune alla sezione *A* foglio n. 951, particella n. 9-parte, della superficie complessiva di mq. 6100.

(10027)

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 11 *agosto* 1968,
registrato alla Corte dei conti il 3 *ottobre* 1968,
registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 154.

Giangregorio Domenico, nato ad Ortucchio (L'Aquila) il 6 giugno 1928, distretto militare di Roma, soldato in congedo.

E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare «sul campo» concessagli con decreto luogotenenziale 14 giugno 1945 e del relativo assegno annuo.

(10003)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa assistenza lavoratori - C.A.L., con sede in Ponte Buggianese.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1968, il rag. Pagni G. Piero è nominato commissario liquidatore della società cooperativa assistenza lavoratori - C.A.L., con sede in Ponte Buggianese (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 29 ottobre 1951, repertorio 457, già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con decreto ministeriale 7 agosto 1963 al n. ord. 18.

(10030)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.909.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10065)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.871.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10066)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.307.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10067)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.497.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10068)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.202.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10069)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Gallipoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.033.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10070)

Autorizzazione al comune di Austis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Austis (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10071)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.339.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10072)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.497.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10073)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.093.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10074)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.725.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10075)

Autorizzazione al comune di San Valentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di San Valentino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.505.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10076)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.062.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10077) viene autorizzato ad assu

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.380.238, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10077)

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Ioppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.378.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10079)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Nardodipace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.715.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10080)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 89.724.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10081)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.402.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10082)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.131.809, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10083)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.157.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10084)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.761.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10084)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di quaranta posti nel ruolo degli autisti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1968, registro n. 7, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di quaranta posti nel ruolo degli autisti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di quaranta posti nel ruolo degli autisti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con il decreto ministeriale 27 marzo 1968, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

Giardina dott. Aldo, direttore di divisione;
Blasio dott. Giacomo, direttore di sezione;
Cannucciari dott. Ugo, direttore di sezione;
Bagnaia dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario:

Imbrisco Virgilio, 1° segretario contabile.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5 modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa che verrà sostenuta nel corrente esercizio finanziario 1968, presunta in L. 180.000, sarà imputata al capitolo 1184.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 221

(10023)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Il giorno 15 novembre 1968 alle ore 8 avrà luogo presso il Centro studi e ricerche della sanità militare, via S. Stefano Rotondo n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1967 per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

(10153)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 66.1087/28 del 25 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinari condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.1270 del 22 aprile 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.1270/28 del 23 aprile 1968, con il quale i veterinari dott. Osvaldo Munari e dott. Angelo Tommasi sono stati dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte veterinarie consorziate di Caprino Veronese e di Roveré Veronese;

Vista la dichiarazione scritta in data 7 ottobre 1968, con la quale il dott. Osvaldo Munari rinuncia alla condotta veterinaria consorziata di Caprino Veronese, vinta per concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dagli altri candidati veterinari che seguono immediatamente in graduatoria il dottore Osvaldo Munari;

Vista la dichiarazione scritta in data 8 ottobre 1968, con la quale il dott Angelo Tommasi accetta la condotta veterinaria consorziata di Caprino Veronese, risultata vacante per rinuncia di altro concorrente che lo precede in graduatoria;

Vista la dichiarazione scritta in data 8 ottobre 1968, con la quale il dott. Cornelio Ciresola rinuncia alla condotta veterinaria consorziata di Roveré Veronese, risultata vacante per rinuncia di altro concorrente che lo precede in graduatoria;

Vista la dichiarazione scritta in data 11 ottobre 1968, con la quale il dott. Aldo D'Annibale accetta la condotta veterinaria consorziata di Roveré Veronese, risultata vacante per rinuncia di altro concorrente che lo precede in graduatoria;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 55 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con decreto del veterinario provinciale n. 68.1270 del 23 aprile 1968, i seguenti candidati, risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinari condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno segnate:

Tommasi dott. Angelo: Caprino Veronese (consorziato con Ferrara di Monte Baldo, S. Zeno di Montagna e Rivoli Veronese);

D'Annibale dott. Aldo: Roveré Veronese (consorziato con Velo Veronese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni interessati.

Verona, addì ottobre 1968

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(9976)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.